



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE

L'anno **duemilasedici**, addì **quattordici**, del mese di **marzo**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
BESSONE Alessandro	Consigliere	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere	P	
ROSSO Tamara	Consigliere	P	
BERGERONE Luisella	Consigliere	P	
MORO Silvia	Consigliere	P	
RULFI Roberto	Consigliere	P	
GARELLI Fabrizio	Consigliere	P	
BONGIOVANNI Marco Augusto	Consigliere	P	
MERLO Giampiero	Consigliere	P	
TOMATIS Daniela	Consigliere		G
Totale		10	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Giuseppe TASSONE**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Si prende atto che partecipa alla seduta l'assessore Vadda Dardanelli Edoardo.

Si dà atto che alle ore 19.15 entra il consigliere Rulfi Roberto e che i presenti risultano 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che quelli attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. n. 24 del 19.04.2012 con la quale si approvava il regolamento IMU successivamente modificato con le deliberazioni del C.C. n. 53 del 29.10.2012, C.C. n. 14 del 10.04.2014 e C.C. n. 8 del 26.03.2015;

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 L. 28.12.2001 n. 448 che prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, *(omissis)*, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Ritenuto apportare al regolamento IMU delle modifiche c/o integrazioni finalizzate in particolare a normare l'applicazione c/o esenzione dalla tassa in caso di particolari casistiche che si possono determinare;

Esaminate le modifiche ed integrazioni apportate ed evidenziate in scrittura rossa nel regolamento allegato e ritenuto di poterle approvare;

Si dà atto che il consigliere Bongiovanni Marco Augusto comunica che la dichiarazione di voto relativa al presente punto verrà effettuata in occasione della trattazione dell'argomento successivo;

Visto l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione:

Presenti: 10;

Astenuti: zero;

Votanti: 10;

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Bongiovanni e Merlo);

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" così come evidenziate in carattere rosso nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) di riapprovare il testo coordinato del regolamento IMU dando atto che il medesimo ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a far data dal 1° gennaio 2016;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.vo 28/09/1998 n. 360 c s.m.i.;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Segretario comunale Dott. Giuseppe Tassone.

REGOLAMENTO IMU

Imposta Municipale Propria

Approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 19.04.2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 29.10.2012
Riapprovato con deliberazione C.C. n. 14 del 10.04.2014
Riapprovato con deliberazione C.C. n. 8 del 26/03/2015
Riapprovato con deliberazione C.C. n. ___ del 14/03/2016

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Disciplina delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

Art. 3 – Disciplina dei fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 4 – Disciplina delle aree fabbricabili

Art. 5 - Terreni ed aree asservite ad uso pubblico

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 – Disciplina dell'accertamento dell'imposta

Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Villanova Mondovì dell'imposta municipale propria d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22/12/2011 n. 214, e disciplinata dal citato art. 13 oltreché dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, dall'art. 2 del D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito dalla L. 28/10/2013 n. 124, e dall'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.

2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Disciplina delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Villanova Mondovì, può essere deliberata un'apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall'art. 13, comma 9 del Decreto Legge 201/2011.

4. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.

5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

7. L'imposta municipale non si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 3. Disciplina dei fabbricati inagibili o inabitabili.

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 13, comma 3, punto b) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature).

Art. 4. Disciplina delle aree fabbricabili.

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
2. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione c/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
3. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso la Giunta Municipale determina annualmente, con apposita deliberazione, i valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

4. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011 come convertito dalla L. 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

6. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione si fa riferimento ai valori determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nella fase dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato in base alla stima effettuata dall'Ufficio Tecnico/Agenzia del Territorio che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

8. Le imposte pagate per le aree previste in un nuovo strumento urbanistico e successivamente divenute inedificabili a causa dello stralcio operato dalla Regione in fase di approvazione, sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente alla deliberazione consiliare di approvazione dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro cinque anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento delle entrate.

9. Sono considerati non fabbricabili i terreni autonomamente accatastati che costituiscono pertinenza di un immobile esistente e regolarmente denunciato nel rispetto delle condizioni seguenti:

- a) il terreno deve essere destinato durevolmente a pertinenza dell'abitazione;
- b) la circostanza di cui al punto precedente deve essere evidenziata mediante dichiarazione, sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da cui dovrà emergere l'effettiva destinazione delle aree a servizio ed ornamento del fabbricato. In ogni caso tale circostanza dovrà essere obiettivamente verificabile sulla base di elementi oggettivi quali ad esempio la presenza di recinzioni etc.

Qualora il contribuente si avvalga di tale facoltà non potrà più utilizzare tali aree a scopo edificatorio e tale vincolo varrà anche nei confronti dei suoi aventi causa.

10. In caso di passaggio di proprietà delle volumetrie previste dallo strumento urbanistico vigente, rese legittime mediante atto di compravendita a sensi della Legge 106/2011, resta in capo al venditore l'obbligo di pagamento dell'imposta dovuta sull'area fabbricabile, ancorché svuotata della relativa volumetria, fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) variazione dello strumento urbanistico per la nuova rilocalizzazione dei volumi oggetto di trasferimento, da effettuarsi esclusivamente con procedura di variante al P.R.G.C., in conseguenza della quale l'area perde i diritti edificatori o varia la propria destinazione;
- b) avvenuto accatastamento dell'immobile edificato mediante lo sfruttamento della volumetria acquisita.

Art. 5. Terreni ed aree asservite ad uso pubblico

1. Non sono considerate rilevanti ai fini dell'imposta i terreni e le aree, a prescindere dalla loro destinazione, risultante nello strumento urbanistico, asservite ad uso pubblico o di fatto utilizzate dalla collettività quali parcheggi, strade, piazze, aree verdi, ecc... sottratte all'uso esclusivo dei proprietari per la soddisfazione dei fabbisogni comuni.

Art. 6. Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 7. Disciplina dell'accertamento dell'imposta.

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

3. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato possono essere attribuiti al personale addetto agli uffici tributari comunali compensi incentivanti, di cui al D.Lgs. 446/1997 art. 59 lett. p), calcolati in misura percentuale sul gettito dell'IMU e finalizzati al potenziamento degli uffici medesimi.

Art. 8. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 14.03.2016 AD
OGGETTO "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA. MODIFICHE E RIAPPROVAZIONE".

PARLERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Parere favorevole,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe TASSONE



Villanova Mondovì, 04.03.2016

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONS. ANZIANO
F.to BESSONE Alessandro

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **17/03/2016** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **17/03/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è esecutiva:

- dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, **17/03/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, **17/03/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe TASSONE

